

qualunque sia la durata e la qualità della loro nomina, godono sempre dell'aumento del decimo sessennale.

Del resto, riassunto così obbiettivamente lo stato delle cose, debbo dichiarare che la Commissione sarebbe lieta se la Camera volesse concedere ai maestri in soprannumero anche questo beneficio; ma, d'altra parte, non ne fa davvero una questione fondamentale, preoccupata soprattutto che la legge possa arrivare in porto senza eccessive difficoltà.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** Io credo, poichè ne sono richiesto, che ormai sarebbe bene mantenere l'articolo come fu proposto e confermato dalla Commissione. È più chiaro e preciso. Io ho già dichiarato qui l'altra mattina che in tutte queste leggi per l'istruzione elementare è necessario soprattutto di formulare gli articoli ben chiari, per l'interesse di tutti e per evitare quei frequenti litigi che durano da anni e accrescono i malumori e i dolori. Formule chiare! (*Benissimo!*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, metterò a partito l'articolo 3, che rileggo con l'aggiunta che fu concordata fra Governo e Commissione:

Art. 3.

Gli stipendi minimi da assegnarsi a totale carico dei comuni ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari.

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi sembra, onorevole Presidente, che l'onorevole relatore nulla abbia detto in merito al contributo dello Stato...

**COMANDINI.** Eravamo già d'accordo. L'onorevole Presidente ha letto l'articolo 3 con l'aggiunta che chiarisce come gli stipendi dei maestri in soprannumero saranno a totale carico dei comuni.

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo scusa, onorevole Presidente. Non avevo udito l'inciso « a totale carico dei comuni »...

**PRESIDENTE.** Questo infatti era già stato inserito... e sarà bene che lo ripetiamo per non spaventare il ministro del tesoro. (*ilarità*).

Pongo a partito l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

Art. 4.

I maestri in soprannumero acquisteranno la titolarità di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari per anzianità senza demeriti, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria di prima nomina per i titolari secondo gli organici comunali.

Nei comuni non aventi un organico ed un regolamento propri i maestri in soprannumero verranno nominati per i posti titolari del corso inferiore e per le scuole rurali, anche se le vacanze si verificano nel corso superiore e nelle scuole urbane.

Ai maestri in soprannumero che acquistano la titolarità in corso di triennio sarà computato agli effetti della conferma il servizio antecedentemente prestato in tale qualità.

**LANDUCCI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LANDUCCI.** Giungo in questa discussione quando il concetto del disegno di legge è già stato incarnato nei tre primi articoli, che sono fondamentali, approvati; quindi ho poca speranza che l'articolo quattro, importantissimo e fondamentale, sia radicalmente mutato; tanto poca speranza che non ho proposto un articolo sostitutivo.

Mi pare però non inutile osservare quale innovazione profonda rechi l'articolo, che ora si discute, al sistema che ora vige per la nostra legislazione scolastica, e provocare dal relatore dichiarazioni che tendano a tranquillizzare i maestri titolari delle scuole rurali e delle scuole urbane di comuni di minore importanza relativa, che da questo articolo evidentemente sono danneggiati.

Ciò che dico non è nuovo, perchè ve n'è un accenno anche nella relazione diligentissima dell'onorevole Comandini; ma la cosa a me pare di grandissima importanza.

Il sistema della nostra legge è questo, che ad ogni concorso possano presentarsi tutti i maestri d'Italia; sicchè, quando un comune importante apre dei concorsi con degli stipendi superiori ai minimi, e per l'attrazione che i grandi centri, com'è naturale, esercitano, possono presentarsi i maestri di tutti i paesi. Per i maestri rurali o per